



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2012 (17.12)
(OR. en)**

17269/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0146 (COD)**

**TELECOM 242
MI 804
DATAPROTECT 140
EJUSTICE 86
CODEC 2915**

NOTA

della: presidenza
alle: delegazioni
n. prop. Comm.: 10977/12 TELECOM 122 MI 411 DATAPROTECT 73 CODEC 1576
n. doc. prec.: 17126/12 TELECOM 239 MI 800 DATAPROTECT 139 EJUSTICE 85

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Relazione sull'andamento dei lavori e dibattito orientativo

- 1. Il 4 giugno 2012 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.*
- 2. La proposta è attualmente all'esame del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione". Per informare i ministri in merito ai progressi finora compiuti e individuare le questioni che richiedono ulteriori discussioni, la presidenza ha elaborato l'acclusa relazione sull'andamento dei lavori (allegato I).*

3. *Al fine di strutturare lo scambio di opinioni tra i ministri in merito alla proposta, previsto nel corso del Consiglio TTE del 20 dicembre 2012, la presidenza ha preparato i quesiti acclusi (allegato II).*

 4. *Si invita il Coreper/Consiglio a prendere atto della relazione sull'andamento dei lavori riportata nell'allegato I. Il Consiglio sarà invitato a pronunciarsi sui quesiti riportati nell'allegato II.*
-

**Relazione sull'andamento dei lavori riguardanti la proposta di regolamento in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
nel mercato interno**

1. INTRODUZIONE

1. Il 4 giugno 2012 la Commissione ha adottato la proposta di *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno* sulla base dell'articolo 114 del TFUE. La normativa UE vigente, vale a dire la *direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, si limita essenzialmente alle sole firme elettroniche e al momento non esiste un quadro normativo completo dell'Unione per l'identificazione e l'autenticazione elettronica. La revisione della direttiva e la definizione di un quadro normativo per il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta Europa sono due delle azioni fondamentali individuate dall'agenda digitale europea. Inoltre, tali proposte sono evidenziate anche nell'Atto per il mercato unico e nella tabella di marcia per la stabilità e la crescita dell'Unione. Il Consiglio europeo ha più volte invitato ad avanzare rapidamente sulla proposta.

2. Dopo una prima presentazione della proposta e della relativa valutazione d'impatto a giugno e luglio 2012, il Gruppo di lavoro del Consiglio "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (di seguito "Gruppo") ha effettuato un esame approfondito della proposta in varie riunioni svoltesi sotto presidenza cipriota. Nonostante il consenso generale con cui le delegazioni hanno accolto la proposta riconoscendone l'importanza per il mercato unico digitale, il dibattito ha sollevato molte questioni di carattere sia generale che tecnico che devono essere ancora analizzate a fondo. Occorre inoltre tenere presente che la complessità della proposta richiede un notevole sforzo di coordinamento a livello nazionale che, nella maggioranza dei casi, coinvolgerà vari ministeri e servizi amministrativi.

3. In base alle discussioni del Gruppo e alle osservazioni scritte delle delegazioni, la presidenza cipriota ha predisposto la presente relazione al fine di informare i ministri sui progressi compiuti sino ad oggi e riassumere e porre in rilievo le questioni spinose sollevate dalla proposta. La presente relazione dovrebbe contribuire alla messa a punto, sotto presidenza irlandese, di una posizione del Consiglio sul testo, alla luce anche della posizione che assumerà il Parlamento europeo.
4. Il Parlamento europeo ha nominato relatrice Marita Ulvskog (commissione ITRE). Le commissioni IMCO, LIBE e JURI dovrebbero presentare i loro pareri, mentre è ancora in discussione il ruolo speciale della commissione IMCO per quanto riguarda talune disposizioni della proposta. In seno alla commissione ITRE il primo scambio di opinioni è in programma per il 18 dicembre 2012 e la votazione è prevista provvisoriamente per il 9 luglio 2013.

2. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

1. Con la sua proposta la Commissione mira a garantire il riconoscimento e l'accettazione reciproci dell'identificazione elettronica in tutta l'Unione e a conferire efficacia giuridica e riconoscimento reciproco ai servizi fiduciari. Scopo della proposta è rafforzare le norme vigenti in materia di firme elettroniche e istituire un quadro normativo per altri servizi fiduciari quali i sigilli elettronici, la validazione temporale, l'ammissibilità dei documenti elettronici, il "recapito elettronico" e l'autenticazione di siti web.
2. Identificazione elettronica (capo II della proposta)
L'identificazione elettronica (eID) è il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica per rappresentare in modo univoco una persona fisica o giuridica. Numerosi Stati membri hanno introdotto un qualche sistema di eID, tutti però molto diversi uno dall'altro. La proposta non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di identificazione elettronica ma esige il riconoscimento reciproco dei vari mezzi nazionali di eID.

Il riconoscimento reciproco dovrebbe applicarsi ai mezzi di eID rilasciati nell'ambito di un regime notificato da uno Stato membro alla Commissione e successivamente inserito nell'elenco dei regimi notificati pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. La decisione se notificare o meno un sistema spetta esclusivamente allo Stato membro in questione. La proposta fissa i requisiti di ammissibilità alla notifica e stabilisce le norme per la procedura di notifica.

Il regolamento proposto richiede inoltre che gli Stati membri collaborino per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei mezzi di eID.

3. Servizi fiduciari (capo III della proposta)

Il regolamento proposto contiene una serie di disposizioni generali applicabili a tutti i servizi fiduciari, riguardanti tra l'altro la responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari, il riconoscimento di prestatori di servizi fiduciari qualificati forniti da prestatori stabiliti nei paesi terzi, gli aspetti relativi alla protezione dei dati e l'accessibilità dei servizi fiduciari per le persone con disabilità.

4. Quanto alla vigilanza, la proposta obbliga gli Stati membri ad istituire organismi di vigilanza, ne definisce i compiti e prevede un meccanismo di mutua assistenza fra detti organismi. Obbliga i prestatori di servizi fiduciari ad adottare misure per gestire i rischi legati alla sicurezza e introduce obblighi di notifica in relazione alle violazioni di sicurezza. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono soggetti a requisiti aggiuntivi e all'obbligo di verifica periodica. La proposta stabilisce la procedura di avviamento della prestazione dei servizi fiduciari qualificati e il rispettivo ruolo degli organismi di vigilanza al riguardo. Stabilisce inoltre le norme relative alla gestione degli elenchi di fiducia contenenti informazioni sui prestatori di servizi fiduciari qualificati di ciascuno Stato membro.

5. Il regolamento proposto prende le mosse dal vigente quadro giuridico per le firme elettroniche rafforzandolo e sostituisce la vigente direttiva 1999/93/CE. La proposta prevede le regole relative all'effetto giuridico della firma elettronica di una persona fisica e introduce l'obbligo di conferire alle firme elettroniche qualificate lo stesso effetto giuridico delle firme autografe. Gli Stati membri devono garantire l'accettazione transfrontaliera delle firme elettroniche qualificate nel contesto della fornitura di servizi pubblici e non devono introdurre obblighi aggiuntivi. La proposta fissa inoltre i requisiti relativi ai certificati qualificati di firma elettronica e prevede norme sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, sulla relativa procedura di certificazione e i relativi elenchi. Stabilisce infine requisiti e condizioni di convalida e conservazione a lungo termine delle firme elettroniche qualificate.
6. Subito dopo le norme in materia di firma elettronica, la proposta prevede un quadro giuridico di base per altri servizi fiduciari. Stabilisce le norme in materia di effetti giuridici e ammissibilità in procedimenti giudiziari dei sigilli elettronici, della validazione temporale elettronica, dei documenti elettronici e del recapito elettronico e definisce una presunzione legale specifica e l'obbligo di accettazione negli Stati membri per i suddetti servizi, se qualificati. Inoltre, il regolamento proposto stabilisce i requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di sito web e prevede che essi siano riconosciuti in tutti gli Stati membri.

3. PRINCIPALI REAZIONI GENERALI DELLE DELEGAZIONI

1. Secondo la presidenza, gli obiettivi della proposta della Commissione sono in linea di massima bene accetti dalle delegazioni. Dai lavori del Gruppo sono tuttavia emerse varie questioni che richiederanno un ulteriore esame approfondito. La presente relazione lascia impregiudicati gli elementi di particolare interesse e le osservazioni più dettagliate di singole delegazioni o le disposizioni incluse nella proposta che non sono state ancora pienamente affrontate in sede di Gruppo.

2. Le delegazioni hanno sottoposto alla Commissione una gran quantità di domande, preoccupazioni e richieste di chiarimenti. La Commissione si è sforzata di rispondere in sede di Gruppo e con vari documenti informali. Molte questioni restano tuttavia poco chiare e dovranno essere ulteriormente analizzate e chiarite.
3. Quanto agli aspetti generali, le delegazioni, preoccupate per la complessità della proposta, hanno chiesto maggiore chiarezza e certezza del diritto. Molte delegazioni hanno chiesto informazioni circa l'impatto che la proposta avrà sulle normative nazionali esistenti e circa il costo previsto per la realizzazione del nuovo sistema. Le delegazioni hanno chiesto chiarimenti su come risolvere gli aspetti tecnico-organizzativi dell'interoperabilità e, per quanto riguarda l'eID, su come raggiungere livelli paragonabili di sicurezza in tutta l'Unione. Le delegazioni hanno evidenziato la necessità di rispettare la neutralità tecnologica nella proposta e assicurare garanzie adeguate per i dati personali per quanto riguarda l'eID. Da ultimo, ma non per importanza, la maggior parte delle delegazioni ha espresso preoccupazioni circa l'abbondante ricorso agli atti delegati e di esecuzione in tutta la proposta.
4. Varie delegazioni si sono dette preoccupate per la scelta dello strumento giuridico - un regolamento invece di una direttiva o una decisione. Inoltre, alcune delegazioni hanno espresso dubbi sul fatto che l'identificazione elettronica e la firma elettronica siano regolamentate in un unico testo normativo. La Commissione ha affrontato tali questioni in un documento informale. Benché alcune delegazioni non siano ancora convinte, sembra che la maggioranza possa ora appoggiare la scelta di un unico regolamento come strumento giuridico appropriato.
5. Il Gruppo ha esaminato le concrete disposizioni legislative contenute nella proposta sulla base delle seguenti categorie, che comprendono i principali elementi della proposta:
 - categoria 1: disposizioni generali (capo I)
 - categoria 2: servizi fiduciari (capo III)
 1. disposizioni generali (sezione 1)
 2. vigilanza (sezione 2)
 3. firma elettronica (sezione 3)
 4. altri servizi fiduciari (sezioni da 4 a 8)

- categoria 3: identificazione elettronica (capo II)
- categoria 4: atti delegati, atti di esecuzione e disposizioni finali (capi IV, V e VI) e preambolo.

Le principali reazioni delle delegazioni su queste categorie sono illustrate di seguito.

Categoria 1: disposizioni generali (articoli 1 - 4)

6. Le delegazioni hanno chiesto che le disposizioni sull'oggetto e sul campo di applicazione del regolamento proposto siano riformulate ai fini di una maggiore chiarezza e certezza del diritto. Alcune delegazioni hanno suggerito che all'articolo 1 siano specificati più obiettivi collegati all'oggetto (quali l'instaurazione della fiducia e il corretto funzionamento dei sistemi di pubblica amministrazione elettronica). Le delegazioni hanno chiesto chiarimenti sul significato delle seguenti frasi che figurano nell'articolo 2, "fornita dagli Stati membri o a loro nome o sotto la loro responsabilità" e "sulla base di accordi volontari di diritto privato", e a tale riguardo si sono chieste se e come il regolamento proposto si applichi al settore privato.
7. Le delegazioni si sono interrogate sui motivi che hanno indotto a modificare numerose definizioni già esistenti nell'attuale quadro normativo. Hanno chiesto chiarimenti o la riformulazione di molte di esse e hanno proposto l'inclusione di più definizioni. Alcune delegazioni hanno evidenziato il fatto che molte definizioni si riferiscono a persone fisiche o giuridiche, il cui concetto potrebbe essere diverso da uno Stato membro a un altro e potrebbe eventualmente essere chiarito nella proposta. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'applicazione della proposta alle entità prive di personalità giuridica. Si ricorda che le definizioni saranno riesaminate man mano che procederanno i lavori.

Categoria 2: servizi fiduciari

8. Riguardo a tutte le disposizioni relative ai servizi fiduciari, le delegazioni hanno insistito sul fatto che il testo dovrebbe essere reso più preciso e dovrebbe essere evitato un linguaggio ambiguo e oscuro.

Disposizioni generali (articoli 9 - 12)

9. Molte delegazioni condividono il parere secondo cui la responsabilità dei servizi fiduciari debba essere limitata in quanto una responsabilità illimitata potrebbe rappresentare un disincentivo allo sviluppo del settore dei servizi fiduciari. Alcune delegazioni hanno chiesto chiarezza su come sarà accertata la conformità dei prestatori di servizi fiduciari dei paesi terzi ai requisiti che devono essere rispettati dai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'UE. Alcune delegazioni hanno espresso perplessità su come si possa trovare un giusto equilibrio tra il rispetto della vita privata e l'esigenza di fiducia e sicurezza degli utenti qualora sia utilizzato uno pseudonimo. Quanto all'accesso per le persone con disabilità, alcune delegazioni si sono interrogate sul significato dei termini "in tutti i casi in cui ciò è possibile" che figurano nell'articolo 12.

Vigilanza (articoli 13 - 19)

10. La maggioranza delle delegazioni ha convenuto che la proposta deve essere più precisa circa i compiti, i poteri, i mezzi e le pertinenti procedure dell'organismo di vigilanza e alcune temono possibili sovrapposizioni con altre proposte legislative (ad esempio quelle sulla protezione dei dati o la sicurezza informatica). Alcune delegazioni hanno chiesto spiegazioni su come un organismo di vigilanza designato stabilito in un altro Stato membro possa agire "sotto la responsabilità dello Stato membro designante". Varie delegazioni sono preoccupate per il fatto che i prestatori di servizi fiduciari non qualificati sarebbero sottoposti alle attività di monitoraggio dell'organismo di vigilanza. Molte delegazioni sono parse scettiche sulla portata dell'obbligo di presentare relazioni.
11. Le delegazioni hanno chiesto maggiori informazioni, e possibilmente una definizione, riguardo all'"organismo indipendente riconosciuto" incaricato di svolgere verifiche di sicurezza sui prestatori di servizi fiduciari. Esse hanno inoltre discusso sulla questione se l'obbligo di verifica debba applicarsi o meno ai prestatori non qualificati e la Commissione ha chiarito che non sarebbe questo il caso. Alcune delegazioni hanno ritenuto troppo gravoso e/o costoso il requisito che prevede la presentazione di una relazione annuale di verifica di sicurezza per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, mentre altre hanno sostenuto che la verifica non si dovrebbe concentrare unicamente sui requisiti di sicurezza, ma dovrebbe comprendere tutti gli obblighi. Molte delegazioni hanno messo in discussione il principio in base al quale i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare servizi una volta presentata la notifica, ovvero prima che l'organismo di vigilanza abbia concluso la rispettiva verifica.

12. Alcune delegazioni hanno indicato che non è del tutto chiaro quale organismo sarebbe responsabile della verifica del rispetto dei requisiti del regolamento da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi forniti; la Commissione ha confermato che si tratterebbe dell'organismo di vigilanza. Relativamente ai requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, le delegazioni hanno chiesto chiarimenti su molte questioni, ad es. la verifica dell'identità della persona a cui è rilasciato il certificato e la politica di revoca. Alcune delegazioni ritengono che almeno alcune delle disposizioni relative ai requisiti per i prestatori di servizi fiduciari (qualificati) non debbano essere trattate nella sessione inerente alla supervisione.

Firma elettronica (articoli 20 - 27)

13. Le delegazioni hanno chiesto chiarimenti in merito agli effetti giuridici delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari e al possibile impatto sul diritto procedurale nazionale. Molte delegazioni hanno chiesto informazioni sulle implicazioni pratiche della frase "sono riconosciute e accettate in tutti gli Stati membri" (articolo 20, paragrafo 3). Le delegazioni hanno inoltre espresso preoccupazioni riguardo all'accettazione delle firme elettroniche con un livello di garanzia di sicurezza inferiore e hanno sostenuto che, poiché i livelli di sicurezza costituiscono un elemento essenziale della proposta, essi non dovrebbero essere oggetto di atti delegati. Maggiore chiarezza è stata chiesta in merito alla convalida e alla conservazione delle firme elettroniche qualificate e alla terminologia e alle formulazioni impiegate nelle rispettive disposizioni. Varie delegazioni sarebbero favorevoli all'inserimento nella proposta delle definizioni di "convalida" e "conservazione".

Altri servizi fiduciari (articoli 28 - 37)

14. In merito alla questione dei sigilli elettronici, molte delegazioni hanno sostenuto che tale concetto dovrebbe essere chiarito e che nella proposta dovrebbero essere forniti maggiori dettagli. Le delegazioni hanno in particolare affermato che l'ambito di utilizzo, l'accettazione e gli effetti dei sigilli elettronici su terzi dovrebbero essere precisati più chiaramente. Un esiguo numero di delegazioni ha espresso dubbi sul valore aggiunto delle disposizioni sui sigilli elettronici in quanto tali. Ci si è chiesti se i sigilli elettronici debbano essere intesi come uno strumento per identificare le persone giuridiche e la Commissione ha chiarito che non sarebbe questo il caso. Alcune delegazioni hanno inoltre sollevato la questione dell'estensione dell'impiego dei sigilli elettronici alle persone fisiche e a entità prive di personalità giuridica, ad es. i partiti politici. Alcune delegazioni hanno proposto che l'allegato II, che descrive i requisiti per i certificati qualificati dei sigilli elettronici, includa un identificatore unico - un "numero seriale individuale" - quale strumento per identificare senza ambiguità la persona giuridica. Molti commenti delle delegazioni in merito alle firme elettroniche si applicano *mutatis mutandis* ai sigilli elettronici.
15. Relativamente ai documenti elettronici, alcune delegazioni si sono interrogate sul valore aggiunto degli articoli corrispondenti in quanto ritengono che talune norme sui documenti elettronici possano derivare già dagli articoli 20 e 28. Le delegazioni non sono certe della misura in cui i documenti elettronici sarebbero ammissibili nei procedimenti giudiziari e riguardo all'eventuale valutazione dell'integrità e dell'autenticità di tali documenti da parte degli organi giurisdizionali.
16. Anche in merito all'autenticazione di siti web, le delegazioni hanno espresso dubbi sul valore aggiunto di tali disposizioni. Alcune delegazioni hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di attuazione di tali disposizioni nella pratica e sui motivi per cui un certificato di autenticazione di siti web possa essere rilasciato unicamente alle persone giuridiche.

Categoria 3: identificazione elettronica (articoli 5 - 8)

17. La maggioranza delle delegazioni è favorevole all'iniziativa volta a fornire un quadro giuridico per l'accettazione reciproca dei mezzi di eID. Le delegazioni hanno tuttavia sottolineato che il testo della proposta è complesso e richiede maggiore chiarezza e certezza del diritto.

18. Molte delegazioni hanno espresso preoccupazioni relativamente alla motivazione della proposta che impone a tutte le parti facenti affidamento sulla certificazione di accettare tutte le eID notificate indipendentemente dai livelli di sicurezza applicati. Varie delegazioni hanno proposto di indicare chiaramente nella proposta i livelli minimi di sicurezza armonizzati, il cui rispetto renderebbe i regimi di eID ammissibili alla notifica da parte del rispettivo Stato membro. La definizione di un livello minimo di sicurezza impedirebbe al meccanismo di riconoscimento reciproco di compromettere un sistema nazionale avente un alto livello di sicurezza con un sistema più debole di un altro Stato membro. Altre delegazioni hanno proposto in alternativa di includere nella proposta il principio di reciprocità riguardo ai livelli di sicurezza.
19. Molte delegazioni si sono chieste se la disposizione riguardante il riconoscimento reciproco e l'accettazione dell'eID si applichi non solo all'identità elettronica delle persone fisiche ma anche a quella delle persone giuridiche o di altre entità. A questo proposito le delegazioni hanno espresso il parere che il campo di applicazione debba essere indicato esplicitamente.
20. Le delegazioni hanno espresso preoccupazioni relativamente all'attuazione tecnica delle disposizioni sull'eID e sul loro possibile impatto in termini di tempi necessari e di costi per tutti i soggetti coinvolti. Varie delegazioni possono sostenere un approccio graduale in merito all'attuazione e hanno sottolineato che il periodo di sei mesi stabilito nell'articolo 7 è troppo breve per consentire ai fornitori di eID e ai prestatori di servizi online di adeguarsi. L'interoperabilità tecnica è della massima importanza a questo riguardo e alcune delegazioni non sono sicure di come essa possa essere realizzata se gli Stati membri non impongono requisiti tecnici specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettera d)).
21. Molte delegazioni hanno chiesto informazioni circa l'impatto del regolamento proposto sui sistemi nazionali e sui modelli di business esistenti e sulla sua applicazione alle schede eID settoriali (ad es. l'eHealth). È inoltre necessario garantire che i sistemi già introdotti negli Stati membri possano essere notificati.

22. Per quanto concerne la responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), le discussioni si sono concentrate sulla portata, sulle conseguenze e sull'attuazione pratica della responsabilità finanziaria. Molte delegazioni ritengono che tale disposizione si spinga troppo oltre e che la responsabilità debba essere limitata. Molte delegazioni hanno chiesto che sia definito chiaramente che cosa comprende il concetto di "attribuzione univoca". Alcune delegazioni non sono convinte in merito alla prestazione gratuita di servizi di autenticazione transfrontalieri.
23. Le delegazioni sono apparse incerte sulla possibilità o meno di stabilire l'ammissibilità alla notifica anche dei prestatori di servizi privati a norma dell'articolo 7; la Commissione ha confermato che ciò sarebbe possibile. Alcune delegazioni hanno chiesto una spiegazione sul significato di "oppure a suo [dello Stato membro notificante] nome o sotto la sua responsabilità" nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Le delegazioni si sono inoltre dette scettiche relativamente alla possibilità da parte degli Stati membri di assumersi la responsabilità per la negligenza dei prestatori di servizi privati.

Categoria 4: atti delegati, atti di esecuzione e disposizioni finali (articoli 38 - 42)

24. Le delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito ai numerosi riferimenti, in tutto il regolamento, agli atti delegati. Hanno suggerito di limitare il ricorso ad atti delegati all'integrazione o alla modifica di elementi non essenziali di natura più tecnica sostenendo che, in realtà, ciò non sempre avviene nella proposta. Alcune delegazioni preferirebbero piuttosto il ricorso ad atti di esecuzione. Molte delegazioni hanno inoltre sottolineato che l'attuazione del regolamento proposto risulterebbe complicata qualora gli atti delegati e di esecuzione necessari, con tutte le norme a cui fanno riferimento, non fossero predisposti quando il regolamento diventerà applicabile.
25. Le delegazioni hanno altresì espresso preoccupazioni in merito al periodo di attuazione e alla transizione tra l'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione. Il regolamento proposto dovrebbe entrare in vigore e diventare applicabile 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il che è considerato non realistico da molte delegazioni. Le delegazioni hanno pertanto suggerito di applicare periodi di transizione adeguati al fine di consentire al settore di adattarsi alla nuova normativa. Potrebbe anche essere ipotizzato un approccio graduale.

Quesiti per lo scambio di opinioni
al Consiglio TTE del 20 dicembre 2012

Il quadro normativo proposto mira a consentire interazioni elettroniche sicure e continue fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, migliorando in tal modo l'efficacia dei servizi online, dell'eBusiness e del commercio elettronico transfrontalieri nell'Unione europea. Si prevede che esso contribuisca notevolmente alla realizzazione di un mercato unico digitale pienamente integrato. Il Consiglio europeo ha ripetutamente sollecitato una rapida adozione di questa proposta.

- **Tenendo conto del campo di applicazione e della complessità del regolamento proposto che disciplina l'identificazione elettronica, le firme elettroniche e altri servizi fiduciari, su quali questioni ritenete che si debbano incentrare gli sforzi per far sì che si compiano passi avanti su questo testo normativo a beneficio dei cittadini, delle imprese (in particolare delle PMI) e delle autorità pubbliche dell'UE?**

Il sistema di riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica proposto dal regolamento è basato sulla responsabilità esclusiva degli Stati membri riguardo ai regimi di identificazione elettronica a livello nazionale, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione tra gli Stati membri; il regolamento in oggetto non stabilisce alcun requisito minimo di sicurezza. Tuttavia, come indicato nella relazione sull'andamento dei lavori di cui all'allegato I, i livelli di sicurezza differiscono notevolmente in tutta Europa e molti Stati membri, in particolare quelli che dispongono di sistemi nazionali con un elevato livello di sicurezza, sono chiaramente preoccupati riguardo all'effetto negativo che il meccanismo di riconoscimento reciproco potrebbe esercitare.

- **Alla luce di quanto suesposto, concordate sul fatto che la definizione di livelli minimi di sicurezza armonizzati per l'identificazione elettronica nel regolamento proposto risponderebbe efficacemente a tali preoccupazioni e contribuirebbe a garantire un'adeguata sicurezza delle transazioni transfrontaliere in tutta l'UE?**